

Provvedimento della Banca d'Italia

Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione

LA BANCA D'ITALIA

Visto il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio del 23 novembre 1998 sulla raccolta delle informazioni statistiche da parte della Banca Centrale Europea (BCE) e, in particolare, l'art. 1 (definizioni), l'art. 2, comma 1 ai sensi del quale le banche centrali nazionali assistono la BCE nella raccolta di informazioni statistiche per quanto risulta necessario a consentire l'espletamento dei compiti del SEBC, l'art. 2, comma 2 relativo all'individuazione degli "operatori" soggetti agli obblighi di segnalazione, l'art. 7 relativo all'irrogazione di sanzioni nei casi di inadempimento agli obblighi derivanti dai Regolamenti della BCE che definiscono e impongono obblighi di segnalazioni statistiche;

Visto il Regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca Centrale Europea del 18 ottobre 2013 riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (rifusione; BCE/2013/40)¹ e, in particolare:

- considerando (6), in base al quale la Banca Centrale Nazionale può esentare le società veicolo dalla produzione delle informazioni statistiche quando i relativi costi di produzione siano irragionevolmente superiori ai benefici attesi dall'utilizzo di questi dati;
- l'art. 1, comma 1 e l'art. 2, in base ai quali vengono definiti i criteri per l'individuazione delle società veicolo sottoposte agli obblighi segnaletici;
- l'art. 1, comma 2, che definisce le attività e i rischi che possono essere oggetto di operazioni di cartolarizzazione e che, in particolare, include tra questi i rischi assicurativi;
- gli artt. 4, 6 e 7, in base ai quali vengono stabiliti i contenuti degli obblighi segnaletici delle società veicolo e viene prevista la raccolta delle informazioni da parte delle banche centrali nazionali competenti entro i termini e secondo le modalità dalle stesse fissati;
- le disposizioni dell'art. 3 (sulla tenuta dell'elenco delle società veicolo a fini statistici) che prevedono, tra l'altro, l'obbligo delle società veicolo di informare la banca centrale nazionale competente della propria esistenza entro una settimana dalla data in cui la stessa ha iniziato la propria attività;

Visto il Regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca Centrale Europea del 17 ottobre 2012 relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) che stabilisce i contenuti degli obblighi segnaletici delle società veicolo e viene prevista la raccolta delle informazioni da parte delle banche centrali nazionali competenti entro i termini e secondo le modalità dalle stesse fissati;

Visto l'Indirizzo della Banca Centrale Europea BCE/2014/15 del 4 aprile 2014 che modifica l'indirizzo BCE/2007/9 relativo alle statistiche monetarie, delle istituzioni e dei mercati finanziari (rifusione) e, in particolare, l'art. 20, relativo agli adempimenti ai quali sono tenute le banche centrali nazionali e alla gestione dell'elenco delle società veicolo dell'area dell'euro tenute agli obblighi di segnalazione;

¹ Il Regolamento sostituisce integralmente il Regolamento (CE) n. 24/2009 della Banca Centrale Europea del 19 dicembre 2008 (BCE/2008/30) di pari oggetto.

Visto il Regolamento (UE) n. 2022/1917 della Banca Centrale Europea del 29 settembre 2022 riguardante le procedure di infrazione in caso di inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica (BCE/2022/31), che definisce l'ambito di applicazione della procedura di infrazione per le società veicolo ai fini dell'eventuale irrogazione di sanzioni nei casi di inadempimento agli obblighi informativi derivanti dai Regolamenti o dalle Decisioni della Banca Centrale Europea;

Vista la Legge del 30 aprile 1999, n. 130 ("Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti"), e in particolare:

- l'art. 1, comma 1, lett. b introdotto con l'art. 1, comma 214 della Legge del 30 dicembre 2020, n. 178 che concede la facoltà per le società veicolo di reperire la provvista necessaria all'operazione di cartolarizzazione avvalendosi di finanziamenti erogati da parte di soggetti autorizzati all'attività di concessione di finanziamenti, anziché tramite l'emissione di titoli;

- l'art. 1-ter introdotto con il Decreto legge del 24 giugno 2014, n. 91 (cd. Decreto Competitività) e convertito in Legge dell'11 agosto 2014, n. 116 che estende alle società veicolo la facoltà, a determinate condizioni, di concedere finanziamenti nei confronti di soggetti diversi da persone fisiche e microimprese;

- l'art. 2, comma 6, che indica che i soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento siano banche o intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del Decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385;

Visto il Decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141 - "Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario (Decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi" - e in particolare l'art. 9, comma 3;

Visto il Decreto legislativo del 14 dicembre 2010, n. 218 ("Modifiche ed integrazioni al Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141"), ed in particolare l'art. 6, comma 1;

Visto il Decreto legislativo del 7 settembre 2005, n. 2009 ("codice delle assicurazioni Private" così come modificato a seguito dell'art. 5, comma 2 del Decreto legislativo del 29 febbraio 2008, n. 56) e, in particolare l'art. 57-bis che condiziona alla preventiva autorizzazione dell'IVASS l'attività da parte di società veicolo specializzate nella cartolarizzazione di rischi assicurativi;

Visto che il Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 17 comma 1, della Legge del 23 agosto 1988, n. 400, che dovrebbe stabilire le condizioni per l'accesso e per l'esercizio dell'attività da parte delle società veicolo specializzate nella cartolarizzazione di rischi assicurativi, non è stato ancora emanato.

Considerato tutto quanto sopra e ritenuto opportuno adeguare il Provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 recante "Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione", prevedendo la nomina di soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento come requisito per l'identificazione di un soggetto come società veicolo ai fini del presente Provvedimento e provvedendo, per ragioni di chiarezza, alla sua integrale sostituzione;

emana le seguenti disposizioni.

TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1
(Definizioni)

Ai fini del presente Provvedimento si intendono per:

a) “Società veicolo”: l'impresa con sede legale in Italia che è costituita conformemente al diritto nazionale o comunitario secondo una delle seguenti tipologie

- forma legale societaria quale società di capitale, pubblica o privata,
- forma legale fiduciaria,
- ogni altra tipologia analoga,

che si avvale di un soggetto incaricato di svolgere il ruolo di *servicer* ai sensi dell'art. 2, comma 6, della Legge del 30 aprile 1999, n. 130² e la cui attività principale soddisfi entrambi i seguenti criteri:

- i. è rivolta ad effettuare, o effettua, uno o più operazioni di cartolarizzazione ed è isolata dal rischio di fallimento o di ogni altro genere di insolvenza che possa riguardare il cedente;
- ii. emette, o è rivolta ad emettere, obbligazioni, partecipazioni di fondi di cartolarizzazione, altri strumenti di debito e/o strumenti finanziari derivati, e/o possiede o potrebbe possedere, in termini giuridici o economici, attività sottostanti l'emissione di obbligazioni, di partecipazioni di fondi di cartolarizzazione, di altri titoli di debito e/o di strumenti finanziari derivati che sono offerti in vendita al pubblico o venduti sulla base di collocamenti diretti.

La definizione di società veicolo non comprende:

- le società cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie garantite ai sensi dell'art. 7-septies della Legge del 30 aprile 1999, n. 130;
- le istituzioni finanziarie monetarie (IFM) come definite all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33);
- i fondi di investimento (FI) come definiti all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 1073/2013 della Banca Centrale Europea, del 18 ottobre 2013, relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2013/38);
- le imprese di assicurazione e di riassicurazione come definite all'art. 13 della Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (c.d. Solvency II);
- i gestori di fondi di investimento alternativi che gestiscono o commercializzano fondi di investimento alternativi, come definiti all'art. 4, comma 1, della Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sui gestori di

² Cfr. art. 1, comma 1, lettera b), della Legge del 30 aprile 1999, n. 130 nella parte in cui estende la disciplina in materia di cartolarizzazione anche alle operazioni che prevedono il ricorso al finanziamento da parte di banche e società finanziarie.

fondi di investimento alternativi, che rientrano nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE a norma dell'art. 2;

b) “Cartolarizzazione”: un'operazione o uno schema in cui un soggetto che è distinto dal cedente o dall'impresa di assicurazione o riassicurazione ed è creato o serve ai fini dell'operazione o dello schema, emette degli strumenti di finanziamento destinati agli investitori, e ricorrono una o più delle seguenti circostanze:

- un'attività o un insieme di attività, o una parte di esse, è trasferita a un soggetto che è distinto dal cedente ed è creato o serve ai fini dell'operazione o dello schema, attraverso il trasferimento della titolarità giuridica o effettiva di tali attività da parte del cedente oppure attraverso sottopartecipazione;
- il rischio di credito di un'attività o di un insieme di attività, o di parte di esse, è trasferito, attraverso il ricorso a derivati creditizi, garanzie o qualunque meccanismo simile, agli investitori negli strumenti di finanziamento emessi da un soggetto che è distinto dal cedente ed è creato o serve ai fini dell'operazione o dello schema;
- i rischi assicurativi sono trasferiti da parte di un'impresa di assicurazione o riassicurazione a un soggetto distinto che è creato o serve ai fini dell'operazione o dello schema, di modo che il soggetto finanzi interamente tali rischi attraverso l'emissione di strumenti di finanziamento e i diritti di rimborso degli investitori in detti strumenti di finanziamento siano subordinati agli obblighi di riassicurazione del soggetto.

Laddove tali strumenti di finanziamento siano emessi, essi non rappresentano obblighi di pagamento del cedente o dell'impresa di assicurazione o riassicurazione.

Rientrano in questa definizione anche le operazioni definite all'art. 1-ter della Legge del 30 aprile 1999, n. 130 (“Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti”) come modificata con il Decreto legge del 24 giugno 2014, n. 91 (cd. Decreto Competitività) convertito in Legge dell'11 agosto 2014, n. 116;

c) “Cedente”: chi trasferisce un'attività o un insieme di attività e/o il rischio di credito dell'attività o dell'insieme di attività alla struttura della cartolarizzazione;

d) “Elenco delle società veicolo”: l'elenco relativo alle società veicolo soggette agli obblighi statistici comunitari;

e) “Manuale applicativo per le segnalazioni delle Società Veicolo” (“Manuale”): il documento, allegato al presente Provvedimento di cui costituisce parte integrante, contenente gli schemi di segnalazione degli obblighi statistici, i relativi criteri di compilazione e le istruzioni per la trasmissione dei dati, nonché le modalità di invio delle informazioni necessarie per la gestione dell'elenco di cui all'art. 4;

f) “Prima operazione di cartolarizzazione”: si intende la prima cartolarizzazione in assoluto, successiva alla costituzione della società oppure la prima cartolarizzazione successiva alla chiusura di ogni altra precedente operazione;

g) “*Servicer*”: banche o intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del Decreto legislativo del 1 settembre 1993, n. 385 secondo quanto previsto dall'art 2, comma 6 della Legge del 30 aprile 1999, n. 130;

h) “**Codice identificativo**”: codice numerico, assegnato da Banca d'Italia, che identifica in maniera univoca l'operazione di cartolarizzazione.

Articolo 2 (Finalità)

La Banca d'Italia svolge i compiti di:

- raccolta e verifica delle informazioni statistiche al fine di fornire alla BCE un quadro statistico dell'attività delle società veicolo;
- mantenimento dell'elenco delle società veicolo, necessario per la redazione e per l'aggiornamento dell'elenco delle società veicolo a fini statistici tenuto dalla BCE.

Articolo 3 (Destinatari delle disposizioni)

Le disposizioni del presente provvedimento si applicano alle società veicolo.

TITOLO II OBBLIGHI INFORMATIVI FINALIZZATI ALLA TENUTA DELL'ELENCO DELLE SOCIETA' VEICOLO

Articolo 4 (Elenco)

È istituito presso la Banca d'Italia l'elenco delle società veicolo destinato all'assolvimento delle finalità statistiche di cui all'art. 2.

Articolo 5 (Comunicazione di inizio attività di cartolarizzazione)

1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 le società veicolo comunicano alla Banca d'Italia di aver dato inizio all'operatività entro 7 giorni dall'acquisizione delle attività oggetto della prima operazione di cartolarizzazione.
2. Nel caso di situazioni o eventi che non consentano l'avvio della prima operazione di cartolarizzazione entro i tempi inizialmente comunicati, le società veicolo sono tenute a comunicare tempestivamente alla Banca d'Italia la nuova data di avvio della prima operazione, che non può essere superiore a 6 mesi dalla data della comunicazione di cui al comma 1.

3. Le società veicolo comunicano l'avvio di ogni successiva operazione di cartolarizzazione.
4. Le modalità per l'invio delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono contenute nel Manuale.

Articolo 6

(Comunicazione del soggetto incaricato di svolgere il ruolo di *servicer*)

1. Le società veicolo forniscono il nominativo del soggetto incaricato di svolgere il ruolo di *servicer* all'atto in cui comunicano l'inizio della prima operazione di cartolarizzazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4; in mancanza, esse vengono iscritte nell'elenco con riserva e sono tenute a comunicare il nominativo del *servicer* entro 15 giorni dalla data di iscrizione nell'elenco. In caso di mancata comunicazione del nominativo entro il suindicato termine, la Banca d'Italia non conferma l'iscrizione della società nell'elenco.
2. Per ciascuna operazione di cartolarizzazione, le società veicolo comunicano ogni nomina del *servicer* entro il termine di 15 giorni dalla data della stessa. In caso di mancata nomina del *servicer*, la Banca d'Italia cancella la società dall'elenco.

Articolo 7

(Comunicazione chiusura operazioni di cartolarizzazione e cessazione dell'attività di cartolarizzazione)

1. Le società veicolo comunicano alla Banca d'Italia entro il termine di 30 giorni la chiusura di ogni operazione di cartolarizzazione. Le modalità per l'invio delle comunicazioni sono contenute nel Manuale.
2. La Banca d'Italia dispone la cancellazione della società veicolo dall'elenco di cui all'art. 4:
 - a. se la società veicolo non possiede più le caratteristiche indicate nell'art. 1, lettera a;
 - b. se la società veicolo non ha alcuna operazione di cartolarizzazione in essere trascorsi 6 mesi dalla chiusura dell'ultima operazione di cartolarizzazione;
 - c. la società veicolo non avvia la prima operazione di cartolarizzazione nei termini indicati all'art. 5, comma 2;
 - d. nei casi indicati nell'art. 6.

TITOLO III ***OBBLIGHI STATISTICI***

Articolo 8

(Oggetto delle segnalazioni statistiche)

1. Le società veicolo forniscono alla Banca d'Italia dati di bilancio, dati di stock e di flusso relativi alle operazioni di cartolarizzazione e dati sulle cancellazioni totali/parziali delle attività cartolarizzate. Gli schemi e le istruzioni segnaletiche sono contenuti nel Manuale.

2. Per finalità segnaletiche, la Banca d'Italia richiede la segnalazione di dati sulle operazioni di cartolarizzazione mediante l'utilizzo di un codice identificativo assegnato a ciascuna operazione di cartolarizzazione.

Articolo 9 **(Modalità di segnalazione, frequenza e termini di invio)**

Le segnalazioni sono dovute con periodicità trimestrale e sono inviate alla Banca d'Italia entro il ventiquattresimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del trimestre. I termini e le modalità di predisposizione, verifica e trasmissione sono previsti nel Manuale.

Articolo 10 **(Sanzioni)**

Le violazioni agli obblighi informativi e statistici di cui ai Titoli II e III costituiscono violazioni delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca Centrale Europea del 18 ottobre 2013 e del Regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca Centrale Europea del 17 ottobre 2012 indicate in premessa. Le predette violazioni sono assoggettate alla disciplina sanzionatoria di cui all'art. 7 del Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio del 23 novembre 1998 sulla raccolta delle informazioni statistiche da parte della Banca Centrale Europea e alle successive disposizioni applicative della Banca Centrale Europea.

TITOLO IV ***DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI***

Articolo 11 **(Modifica allegato)**

Le modifiche al Manuale saranno pubblicate sul sito Internet della Banca d'Italia previo avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Articolo 12 **(Abrogazioni)**

Il Provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017, recante "Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione" è abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Qualunque riferimento al provvedimento abrogato è da intendersi come effettuato al presente provvedimento.

Articolo 13
(Entrata in vigore)

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

(Disposizione transitoria)

Le società che alla data di pubblicazione del presente provvedimento sono già iscritte nell'elenco previsto dall'art. 4 del Provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 sono tenute a comunicare alla Banca d'Italia il soggetto incaricato di svolgere il ruolo di *servicer* entro 30 giorni a decorrere dalla predetta data. In caso di mancata comunicazione del nominativo nel termine suindicato, la Banca d'Italia cancella le società dall'elenco.

Roma,

Il Direttore Generale

Firmato digitalmente da
LUIGI FEDERICO SIGNORINI

Delibera 381/2023